



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " VITTORIO DE SICA"

Distretto 33 - Cod Mecc. NAIC87400E - Via De Carolis, 4 -80040 VOLLA(Napoli)
Direzione Amm.va Tel/Fax 0817734492 - Succursale 0817731678 - Cod Fisc
80160310639

naic87400e@istruzione.it - naic87400e@pec.icsdesica.it -

www.istitutocomprensivodesica.edu.it

[Con L'Europa, investiamo nel Vostro Futuro](#)

COMUNICAZIONE N. 13

**AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA**

In relazione alla Comunicazione n. 10, con oggetto: - Fruizione permessi legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 33, c. 3., il personale in indirizzo interessato è invitato a comunicare, entro e, non oltre, i primi giorni di ottobre, e così per ogni mese, la programmazione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, utilizzando il modello ivi allegato.

A tal fine, si ribadisce:

- a) Solo in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione", tale programmazione potrà essere rivista e riorganizzata;
- b) Nel caso di improvvisate e improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata;
- c) Il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi "devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti".

N. B.: La mancata programmazione dei permessi relativi all'art. 33, c. 3, comporta il diniego degli stessi.

Si ricorda che i permessi, di cui trattasi, sono soggetti a controlli investigativi.

La Corte di Cassazione, in numerose sentenze (n. 4670/2019), ha chiarito che l'attività degli investigatori è ammessa se diretta ad accertare comportamenti del lavoratore penalmente rilevanti o che nascondano un intento fraudolento, lesivo per il datore di lavoro, precisando altresì che (sentenza n. 4670) l'intervento delle agenzie è giustificato non solo in presenza del compimento di un illecito, ma allorché vi sia il **semplice sospetto** che condotte vietate siano in corso di esecuzione.

Per il dipendente che utilizza in maniera impropria i permessi Legge 104 è previsto il licenziamento "per giusta causa", fatta salva la procedura prevista dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/70), in materia di procedimenti disciplinari.

Nelle ipotesi di licenziamento "per giusta causa", il rapporto di lavoro si interrompe immediatamente, senza rispettare il periodo di preavviso disciplinato dai contratti collettivi per i lavoratori a tempo indeterminato.

L'utilizzo improprio dei permessi 104 **espone il lavoratore anche a possibili responsabilità penali**, previste dall'articolo 316 *ter* del Codice penale, punibili d'ufficio senza una preventiva denuncia, laddove è rilevabile "*l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere [...]*".

In questi casi, è prevista la **reclusione da sei mesi a tre anni** o, al contrario, una sanzione amministrativa pecuniaria che non potrà superare il triplo del beneficio conseguito.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Mariarosaria Stanziano

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. vo 39/93)